



# COMUNE DI LACCHIARELLA

Provincia di Milano

-----  
Piazza Risorgimento, 1 – C.A.P. 20084 - Tel. 02 90578 31 – Fax 02 900 76 622

Prot. 3033 / em

Lì, 01.03.2011

Spett.le Regione Lombardia  
Assessore Territorio Urbanistica  
Belotti Daniele  
Nucleo 2, Lotto Rosso, Piano 6°  
Via Galvani, 27  
20124 Milano

Eg. Assessore Ambiente,  
Energia e reti  
Marcello Raimondi  
Palazzo Lombardia  
Ala Verde 6° piano  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano

Spett.le Provincia di Pavia  
Assessore All'Ambiente  
Invernizzi Ruggero e  
Geom. Roberta Baldiraghi  
Via Taramelli, 2  
27100 PAVIA

Spett.le Ecodeco  
Località Cassinazza di Baselica  
27010 Giussago (Pv)

Al Sindaco del Comune di Giussago  
Sacchi Massimiliano  
Via Roma, 70  
27010 Giussago (Pv)

Con riferimento alla lettera 02.02.11 di Ecodeco S.r.l., il Comune di Lacchiarella non può che richiamare quanto già ampiamente dedotto nella propria nota del 28.01.2011 prot. 1271/seg/em, che per ogni vostra opportunità si allega (inviata alla Regione Lombardia, in risposta alla nota di quest'ultima datata 11.01.11, prot. n. ZI 2001.0000570 del 11.01.11 firmato digitalmente da Roberto Cerretti).

Ossia, che – *a prescindere dalle ulteriori censure (che lo scrivente Comune ha sollevato, in sede giudiziaria, avverso il procedimento amministrativo che ha condotto Regione Lombardia a rilasciare, con decreto n. 1340 del 17.02.10, l'AIA)* – l'intervenuto accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni in materia di distanza dai centri abitati costituisce vizio idoneo ad inficiare il citato procedimento amministrativo.

Come già rilevato, tale vizio non riguarda un fatto sopravvenuto, ma attiene ad un errore in fatto (quello del presunto rispetto della distanza minima dal centro abitato) che - *traducendosi nell'errata individuazione*

*dell'esistenza dei requisiti previsti e prescritti per il rilascio dell'autorizzazione* - inficia l'intero procedimento, rendendo illegittimo l'atto amministrativo finale.

Il vizio di legittimità in esame non può essere pertanto emendato con lo stralcio di uno dei 9 lotti autorizzati posto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata rilasciata (e tutte le connesse valutazioni rese) relativamente ad un progetto riguardante un impianto unitario e complesso; un progetto che, quindi, non può essere artatamente, e a piacimento, modificato.

La stessa Provincia di Pavia con la nota 16.02.11 (prot. n. 10380) evidenzia come - a pag. 15 - il Decreto di compatibilità Ambientale n. 1503 del 17.02.09 si esprime riguardo al rispetto della distanza minima dai centri abitati, con riferimento all'impianto nel suo complesso. La Provincia di Pavia, nella stessa nota, considera inoltre necessarie ulteriori approfondimenti della Regione rispetto al permanere di validità della VIA, anche in quanto l'impianto si trova all'interno della Rete Ecologica Regionale. Si deve sottolineare in proposito che il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Pavia (Luglio 2008) stabilisce il "criterio escludente" all'interno dei cc.dd. "corridoi ecologici" (PTCP NTA art. 33) - e nella fascia di 150 mt. - per tutte le tipologie impiantistiche (quindi, anche gli impianti quale quello che ci occupa). Tale circostanza è assai rilevante in quanto l'istituzione della Rete Ecologica Regionale preesiste agli atti autorizzativi dell'impianto ed ha esplicite finalità di salvaguardia ambientale, naturalistica e paesaggistica con esso non compatibili.

Non solo. La Provincia di Milano, con nota 02.02.2011 (prot. generale n. 16984), mostra perplessità sulla legittimità della procedura VIA seguita visto che la stessa non contiene la valutazione di incidenza nei confronti del SIC "Garzaia di cascina Villarasca" e del SIC "Oasi di Lacchiarella". Con riguardo al SIC "Oasi di Lachiarella", la Provincia di Milano evidenzia altresì come l'Ente gestore di tale Sito, il Parco Agricolo Sud di Milano, non sia stato coinvolto nel procedimento al fine di rendere il necessario parere.

Sempre in tale nota la Provincia di Milano - del tutto opportunamente - richiama la nota 5.11.2010 con cui Regione Lombardia precisava che *"la mancanza dello Studio di Incidenza determinerebbe una grave carenza procedurale, che potrebbe portare ad illegittimità rispetto a normative comunitarie"*. Ciò, evidentemente, ad ulteriore conferma dei dubbi sulla legittimità della procedura VIA adottata..

Si contesta, dunque, con forza che lo "stralcio" del lotto 9 dal progetto autorizzato possa qualificarsi come *"modifica non sostanziale migliorativa"* del progetto in esame, rappresentando - piuttosto - un tentativo di vanificare la necessità di annullare e/o revocare il decreto AIA n. 1340 del 17.02.11. E ciò senza addirittura lo svolgimento di alcuna attività istruttoria.

Questi riscontri inoltre si sommano a quelli già evidenziati nelle nostre precedenti comunicazioni e nei ricorsi al TAR sostenuti da 11 Comuni. Si confida pertanto che la richiesta formulata da Ecodeco S.r.l. alla Provincia di Pavia (di procedere alla presunta "modifica non sostanziale migliorativa" descritta) venga respinta.

Distinti saluti.

IL SINDACO  
Dott. Luigi Acerbi